

## **COMUNE DI PIANA CRIXIA**

## Provincia di Savona

## **DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 31 - Registro Delibere

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) PER L'ANNO 2024.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **TREDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18,00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:	Presente in sede	Presente in videoconferenza	Assente
1. TAPPA Massimo	X		
2. BRANDA Erica	Х		
3. MARINI Manuel		The tipe states in a	X
4. MAZZEGA Maurizio	X		patherine the
5. RIZZO Federico	X		MAN SET TABLE
6. ROBA Vanda	X		
7. VIAZZO Francesco	X		
8. GANDOLFO Matteo	X		
9. BENECCHI Nicolo'	X		
10. DELPRATO Barbara		X	
11. PERA Stefano	X	e se semanten aneller	
TOTALE	9	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1

Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa **BAGNASCO Paola Piera** 

Il Sig. **TAPPA Massimo - Sindaco**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

# OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) PER L'ANNO 2024.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO:

CHE la L. 27/12/2019 n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020), all'art. 1, comma 738 ha abolito, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della L. 27/12/2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ha istituto la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

CHE l'art. 1 della L. 160/2019 dal comma 738 al comma 783 ha abrogato la disciplina della TASI prevista dalla L. n. 147/2013, i commi da 1 a 12-ter e 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 nonché l'art. 8 (ad eccezione del comma 1) e l'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011; disponendo altresì che sono abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla L. 160/2019;

CHE il comma 776, dell'art. 1 della L. n. 160/2019 dispone che, per tutto quanto non previsto dagli artt. da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738-783 della L. n. 160/2019, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 30/07/2020, esecutiva;

**VISTO** l'art. 1, comma 740 della L. 160/2019, il quale stabilisce che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili; il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della medesima legge, non costituisce presupposto dell'imposta, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 758 della L. n. 160/2019, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Piana Crixia in quanto rientrante tra i comuni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1977 n. 984, essendo ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/06/1993;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 759 della L. n. 160/2019, così come in ultimo modificato dall'art. 1, comma 81 della L. 29/12/2022 n. 197 a decorrere dal 1°/01/2023, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la L. n. 810/1929;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012, nonché il regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200/2012;
- g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o

per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Statocittà e d autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorchè cessa il diritto all'esenzione:

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 747 della L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 13 del 30/07/2020, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738-783, della L. n. 160/2019 per l'anno 2020, come di seguito indicato:

FATTISPECIE	ALIQUOTA/DETRAZIONE
Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A5, A6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Abitazioni principali (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	0,6%
Detrazione d'imposta riconosciuta a favore delle U.I. adibite ad abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	€. =200,00=
Per immobili diversi dall'abitazione principale	1,03%
Aree fabbricabili	1,03%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994	AZZERATA
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%
Immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D	0,86% di cui: • 0,76% a favore Stato • 0,10% a favore Comune
Terreni agricoli	ESENTI

DATO ATTO che nella delibera C.C. n. 13/2020 è stato altresì stabilito che:

- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota dello 1,03%, è ridotta al 75%;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), punto 6) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738-783 della L. n. 160/2019, è assimilata all'abitazione principale;

DATO ATTO che con delibere C.C. n. 03 del 10/03/2021, n. 03 del 06/04/2022, n. 03 del 29/03/2023, esecutive, questo Comune ha confermato integralmente quanto stabilito con deliberazione C.C. n. 13/2020 rispettivamente per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 48 della L. 30/12/2020 n. 178, a decorrere dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturate in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 27/12/2019 n. 160, è applicate nella misura della metà;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 751 della L. 27/12/2019 n. 160 a decorrere dal 1°/01/2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esentati dall'IMU;

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza 12 Settembre - 13 Ottobre 2022 n. 209 (pubblicata sulla G.U. n. 42/2022 - prime serie speciale), ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 nella parte in cui stabilisce che: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" anzichè disporre "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Inoltre, in via conseguenziale, la Corte Costituzionale ha altresì dichiarato l'illegittimità dell'art.1, comma 741, lett. b) della L. n. 160/2019;

**VISTA** la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale n. 4/DF del 16/11/2023 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'applicabilità dell'imposta ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni;

VISTO l'art. 53, comma 16 della L. 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25/07/2023, pubblicato sulla G.U. del 04/08/2023 recante: "Aggiornamento degli allegati decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,

n. 42", con il quale è stato rivisto ed aggiornato il processo di predisposizione e di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al fine di consentirne l'approvazione entro il 31 dicembre senza dover ricorrere all'esercizio provvisorio;

#### PRESO ATTO che:

- il comma 756 della L. n. 160/2019, prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- il comma 757 della L. n. 160/2019, prevede che, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

**RILEVATO** che la Risoluzione MEF n. 1/DF prot. 4897 del 18/02/2020 ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione delle potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

**VERIFICATO** che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2023, sono state individuate le fattispecie in base alla quale i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della L. n. 160/2019 a decorrere dall'anno di imposta 2024, che stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757 della L. n. 160/2019;

VISTO il comunicato del Dipartimento delle Finanze del 30/11/2023 con il quale ha reso noto che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757 della L. n. 160/2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 170/2023;

CHE nel comunicato sopra indicato è altresì specificato che per l'anno di imposta 2024 i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sino ad ora utilizzate;

**RITENUTO**, pertanto di confermare, anche per l'anno 2024, le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), così come determinate con deliberazione C.C. n. 13/2020;

#### RITENUTO altresì di confermare per l'anno 2024 che:

- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota dello 1,03%, è ridotta al 75%;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), punto 6) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738-783 della L. n. 160/2019, è assimilata all'abitazione principale;

VISTO l'art. 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011 n. 201, comma sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/06/2019 n. 58, che testualmente recita:

"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre;

**VISTO** il D.M. 20/07/2021 recante: "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", che all'art. 1, comma 1 stabilisce quanto segue:

"Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito "Portale") delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTA la L. 27/12/2019 n.160 e s.m.i.;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**CON** n° 10 voti favorevoli, n° 0 voti contrari, e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 10 i Consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

**PER** le motivazioni indicate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

**DI CONFERMARE**, per l'anno 2024, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.):

FATTISPECIE	ALIQUOTA/DETRAZIONE	
Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A5, A6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	ESENTI	
Abitazioni principali (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	0,6%	
Detrazione d'imposta riconosciuta a favore delle U.I. adibite ad abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	€. =200,00=	
Per immobili diversi dall'abitazione principale	1,03%	
Aree fabbricabili	1,03%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis		

del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994	AZZERATA
Immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D	0,86% di cui:
ibom tan isangsa, puntas or response in the standard development	<ul><li>0,76% a favore Stato</li><li>0,10% a favore</li></ul>
10 / Consiglar con	Comune
Terreni agricoli	ESENTI

### DI CONFERMARE per l'anno 2024 che:

- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota dello 1,03%, è ridotta al 75%;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), punto 6) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738-783 della L. n. 160/2019, è assimilata all'abitazione principale;

#### DI PRENDERE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 751 della L. 27/12/2019 n. 160 a decorrere dal 1°/01/2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esentati dall'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, comma 48 della L. 30/12/2020 n. 178, a decorrere dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturate in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 27/12/2019 n. 160, è applicate nella misura della metà;

DI DARE ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza 12 Settembre - 13 Ottobre 2022 n. 209 (pubblicata sulla G.U. n. 42/2022 - prime serie speciale), ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 nella parte in cui stabilisce che: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" anzichè disporre "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Inoltre, in via conseguenziale, la Corte Costituzionale ha altresì dichiarato l'illegittimità dell'art.1, comma 741, lett. b) della L. n. 160/2019;

DI PRENDERE ATTO del comunicato del Dipartimento delle Finanze del 30/11/2023 con il quale lo stesso ha reso noto che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757 della L. n. 160/2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale secondo quanto disposto dal Decreto del 07/07/2023, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 170/2023;

**DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica;

**DI DARE ATTO** che, al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, la presente deliberazione verrà inviata in via telematica tramite il Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui al D.M. 20/07/2021;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.

**Successivamente,** con n° 10 voti favorevoli, n° 0 voti contrari, e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 10 i Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

**DI DICHIARARE**, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

# PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 31 del 13/12/2023

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) PER L'ANNO 2024.

#### PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO TRIBUTI

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, lì 07/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GRANATA Dott.ssa Ambra Giuliana)

#### PARERE PREVENTIVO DI NATURA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, lì 07/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (ROSSO Dott.ssa Denise)

De Serso

Fatto, letto e sottoscritto:		
IL PRESIDENTE Massimo TAPPA	TON SAVON	IL SEGRETARIO COMUNALE Paola Piera BAGNASCO
CERTIFI	CATO DI PUBBLICA	ZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale d Pretorio on-line di questo Comune a	certifica che il presente I numero .214 il gio	e verbale viene pubblicato all'Albo
per quindici giorni consecutivi.		MODELS PANO H. SEGRETARIO
Piana Crixia, Iì 13/12/223		

IL SEGRETARIO COMUNALE Paola Piera BAGNASCO

La presente deliberazione è dichiarata XIMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....